

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1932)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, FARABEGOLI, RICCI, TAMBRONI ARMAROLI, DERIU, MERLONI e COLLESELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1975

Modificazione al regime dell'IVA per le imprese artigiane minori

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, che ha introdotto norme integrative e correttive in materia di imposta sul valore aggiunto, una difficile situazione, accompagnata da uno stato di vivo malcontento, si è venuta a creare nel ceto degli artigiani e più precisamente nel settore di quelle imprese la cui attività si concreta nella prestazione di servizi a privati.

Difatti, il precedente regime di esonero valevole per le imprese con volume annuo di affari fino a lire 5 milioni è stato sostituito con una tassazione forfettaria di lire 20.000 per le imprese che realizzano incassi non superiori a lire 2 milioni annue, mentre per quelle che superano tale ammontare si applica il regime normale di imposta, il quale richiede l'adempimento di una serie di formalità che le imprese di piccole dimensioni non sono in grado di assolvere.

D'altra parte nel campo delle prestazioni di servizi a privati consumatori il recupero

dell'imposta nei confronti dei clienti, non avendo natura giuridica di rivalsa — attraverso la quale esso recupero si realizza integralmente — può effettuarsi soltanto mediante la traslazione che, come fatto economico, trova i suoi limiti nelle condizioni di mercato. Ed è così che questi piccoli operatori economici si trovano a dover sopportare l'imposta in proprio ed in misura anche notevole visto che in funzione dell'attività svolta, nella quale è prevalente il valore dell'opera manuale, la detrazione dell'imposta pagata « a monte » ha uno scarso significato.

Le associazioni sindacali degli artigiani che — come è noto — svolgono una vasta opera di assistenza ai loro iscritti in questo periodo così difficile per le innovazioni introdotte nel campo tributario, si sono rese interpreti delle gravi conseguenze che la norma correttiva produce per un gran numero di artigiani appartenenti al settore delle prestazioni di servizi, quali sono indicate al punto 5) dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare il problema si presenta per i contribuenti già esonerati ed appartenenti alle categorie dei barbieri e parrucchieri — e cioè dei servizi personali — nonché per quelle degli artigiani riparatori in genere.

Per questo motivo riteniamo che occorra procedere ad una modifica delle norme attuali, prevedendo una gradualità nel passaggio dalle zone che comprendono i contribuenti con ricavi annui di minima entità a quelle che includono i contribuenti con ricavi annui non superiori ai 5 milioni: ciò può essere fatto articolando una scala crescente di contribuzione all'IVA, in misura fissa fino a rientrare nel regime normale di imposta.

In quanto alle imprese che superano il predetto limite di lire 5 milioni annue e fino a lire 12 milioni, per le quali la nuova legge prevede un'unica dichiarazione annuale con contestuale pagamento del tributo, proponiamo una dilazione di pagamento del tributo stesso in quattro rate, onde evitare che l'intero onere tributario venga ad incidere sulle modeste economie delle imprese in misura che nella generalità dei casi non potrebbe essere sostenuta.

Con queste modifiche, che affidiamo al vostro esame, ed alla vostra approvazione, riteniamo che si possa risolvere l'accennato stato di disagio che investe un grande numero di piccole imprese dell'artigianato, compromettendo il loro ordinato lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, che nell'anno solare non realizzano un volume di affari superiore a 5 milioni di lire debbono versare l'imposta nella misura fissa di lire 20.000 o di lire 30.000 o di lire 40.000 o di lire 50.000 rispettivamente per volume di affari annuo non superiore a lire 2 milioni, a lire 3 milioni, a lire 4 milioni ed a lire 5 milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione annuale che deve essere redatta in conformità di uno speciale modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Qualora nel corso dell'anno le imprese suddette avessero eseguito versamenti di imposta in misura superiore alle suddette cifre, hanno diritto al rimborso delle corrispondenti eccedenze.

Le imprese che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore ai 5 milioni di lire sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e presentazione di dichiarazioni periodiche, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni.

Se nel corso dell'anno il limite di 5 milioni di lire è superato, le disposizioni del precedente comma concernenti la fatturazione e la registrazione cessano di avere applicazione a partire dall'operazione con cui il limite è superato e l'impresa deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dal-

l'inizio dell'anno e versare in unica soluzione la relativa imposta. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione possono essere assolti secondo le modalità semplificate previste dal successivo articolo 32 e, per le operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è superato, possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve dichiararlo all'ufficio entro il 31 gennaio ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, è aggiunto il seguente:

« Le imprese artigiane, iscritte negli albi previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 12 milioni di lire sono esonerati dall'obbligo delle dichiarazioni mensili e devono presentare la dichiarazione annuale entro il 31 gennaio versando l'imposta in quattro rate trimestrali scadenti la prima entro il termine prescritto per la dichiarazione annuale e le altre nei successivi mesi di aprile, luglio e ottobre ».